

La prescrizione nel sistema penale del Kosovo

di Andrea Venegoni

Abstract: Il testo - premessa una breve esposizione degli avvenimenti storici della guerra in Kosovo del 1999 e della situazione politica configuratasi nell'area negli anni successivi, con la creazione dapprima della Missione delle Nazioni Unite (UNMIK) e poi della dichiarazione di indipendenza del 2008 - illustra poi l'evoluzione di alcuni strumenti normativi nel Paese, a seguito dei suddetti eventi politici, ed in particolare dei codici penale e di procedura penale.

Di essi si sofferma, in particolare, ad analizzare le norme sulla prescrizione, esplorando la natura dell'istituto, e descrivendo i termini necessari a prescrivere, con le conseguenze della loro scadenza, le cause di interruzione e sospensione del decorso del tempo, e l'indicazione dei reati non prescrivibili.

Analoghe considerazioni sono compiute per la prescrizione della pena.

Il tutto con cenni di confronto, ove possibile, con la normativa italiana.

Keywords: Prescrizione, Tempo di commissione del reato, Decorso del tempo, Esercizio dell'azione penale, Non prescrivibilità

3831

Introduzione

Trattare del problema della prescrizione nel sistema giuridico del Kosovo significa occuparsi anche del codice penale del Paese, che le relative norme contiene, e questo significa ulteriormente scorrere la storia recente di questo tormentato Stato, così vicino a noi, eppure ancora oggi così poco conosciuto, tranne forse che, a quanto ho potuto constatare di persona negli anni e nei periodi che lì ho trascorso, a tre categorie di lavoratori italiani.

I militari *in primis*, esistendo da ormai oltre vent'anni un contingente significativo sia dell'esercito, come parte della forza multinazionale della NATO denominata KFOR, che dei carabinieri. Peraltro, in passato si sono riscontrate in passato anche presenze significative della Polizia e della Guardia di Finanza.

Alcuni intraprendenti imprenditori, specie del Nord Est italiano, in cerca di nuove opportunità in aree ancora inesplorate.

Infine, e la cosa può sembrare strana, i giuristi.

Questo si spiega, appunto, con i fatti storici che hanno riguardato il Kosovo negli ultimi vent'anni, ed ai quali si farà solo un cenno, non essendo questo lavoro, ovviamente, di carattere storico.

Molti ricordano forse l'intervento della NATO, sotto la spinta americana, nel marzo 1999 per combattere contro la Serbia di Slobodan Milosevic, che da alcuni anni prima aveva imposto un regime di restrizioni e limitazioni alle libertà dei cittadini di etnia albanese in Kosovo¹.

Dopo la fine della (breve) guerra, si pose il problema di come gestire quell'area che, formalmente ed amministrativamente, era pur sempre parte della Serbia.

Molto meno noto è, allora, che con una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione 1244 del 10 giugno 1999, il Paese fu posto sotto l'amministrazione provvisoria delle stesse Nazioni Unite, con la creazione di una missione di pace (*peacekeeping mission*) denominata UNMIK, acronico di “United Nations Mission (Interim Administration) in Kosovo”.

Poiché il Paese andava ricostruito sotto ogni punto di vista, e forse, più ancora che fisico, amministrativo, UNMIK fu un interessantissimo esperimento di gestione di un'area che si configurava all'epoca come un'intera regione (oggi corrispondente ad uno Stato) da parte delle Nazioni Unite. Normalmente, infatti, le missioni di pace delle NU non hanno un simile mandato, ma intervengono in Paesi dove esiste un'autorità costituita e si pongono come interlocutori di questa.

Nel caso del Kosovo, invece, le Nazioni Unite divennero l'autorità costituita per gestire la rinascita del Paese sotto ogni aspetto: dai servizi essenziali (acqua, luce, gas; nei primi anni dopo la guerra a Pristina erano famosi i c.d. “powercuts”, interruzioni di elettricità che potevano durare anche ore, non solo lasciando la città al buio, ma impedendo anche di usare le cucine elettriche o il riscaldamento elettrico, molto comune nelle case, e indispensabile negli inverni in cui – come ho avuto occasione di sperimentare in prima persona – la temperatura notturna rimaneva costante per settimane intere sui -20 gradi) alla ricostruzione delle strade, ai servizi amministrativi (anagrafe, registro automobilistico) e così via.

La giustizia fu uno di questi settori, in quanto, come in tutte le amministrazioni pubbliche, negli anni precedenti alla guerra era personale di etnia serba ad occupare tale settore. Andavano reimmessi in possesso, quindi, i giudici, i procuratori, il personale amministrativo anche albanese.

Questo rappresentò un problema molto complesso per una serie di motivi.

In primo luogo, perché i magistrati di etnia albanese non avevano più esercitato la professione per molti anni, ed avevano quindi perso, almeno sul momento, l'esperienza necessaria per riprendere immediatamente il lavoro.

¹Per una panoramica degli antefatti della guerra ed un'analisi su vari aspetti della stessa si può consultare “Kosovo, l'Italia in guerra”, Limes, n. 1/99, visibile anche su www.limesonline.com, così come, sul Kosovo in generale, A. Rotta, *Kosovo, rompicapo europeo*, in *Aggiornamenti sociali*, n. 9-10/2008, pag. 594, G. Pisa, *Storia di un ponte*, in *Mosaico di pace*, marzo 2017, e l'opera fondamentale di A. Capussela, *State building in Kosovo. Democracy, corruption and the EU in the Balkans*, London, 2015

In secondo luogo, la guerra aveva lasciato, come ben si può immaginare strascichi pesantissimi nella popolazione. Non è certo questa la sede per un'analisi storica di quegli eventi, ma è un fatto quello per cui, al di là delle responsabilità politiche, a livello locale gli episodi di violenza (ovviamente diversamente qualificati a seconda di chi li narrava) avvennero da entrambe le parti, tanto che i procedimenti penali relativi al Kosovo davanti ad ICTY, il Tribunale internazionale per i fatti avvenuti in quegli anni nella ex-Jugoslavia, hanno riguardato non solo imputati di etnia serba, ma anche di etnia albanese.

ICTY, però, non trattava tutti i fatti di violenza avvenuti in Kosovo durante e dopo la guerra, ma solo una minima parte. Le indagini su molti fatti di violenza avrebbero dovuto essere condotte, invece, in loco, cioè nel Kosovo stesso.

Ora, il Kosovo è certamente non solo un'area molto piccola, grande poco più della nostra Umbria, ma soprattutto caratterizzato dal fatto che i suoi cittadini sono spesso legati tra loro da forti vincoli familiari. Le famiglie sono, infatti, numerose, e questo fa sì che una famiglia in senso ampio, comprendente cioè i parenti, anche solo quelli più stretti, sia composta da numerosissime persone.

I magistrati di etnia albanese, quindi, si sarebbero trovati nella scomodissima posizione o di dover condurre indagini a carico di serbi che, in ipotesi, potevano essersi resi responsabili di reati contro persone da loro conosciute, o a carico di albanesi non solo conosciuti ma, eventualmente, anche appartenenti al loro ambito familiare in senso ampio.

Tutto ciò suggerì il reclutamento di magistrati internazionali per condurre le indagini più sensibili sotto questi punti di vista.

Ciò, però, poneva un ulteriore problema: quello relativo alla normativa applicabile, anche per condurre tali indagini.

In quanto parte della Serbia, infatti, in Kosovo fino alla guerra vigeva la legislazione serba.

Tuttavia, sia perchè UNMIK era la nuova autorità costituita, che aveva anche il potere di emettere disposizioni regolamentari e legislative, sia, forse, per l'inopportunità di lasciare in vigore norme emesse da un'autorità con la quale vi era stato un conflitto, si decise di adottare, almeno in parte e ove possibile, nuove leggi, almeno, all'inizio, nelle materie fondamentali per la vita civile.

Il codice penale ed il codice di procedura penale furono tra queste.

Furono varati, quindi, già nel 2004, e quindi pochissimi anni dopo gli eventi bellici, una prima versione dei due codici, aggiornata e poi modificata negli anni.

Gli stessi erano fortemente ispirati non solo alla tradizione di *civil law*, per quanto dopo la guerra fosse molto importante in Kosovo – e, nel complesso, lo sia tuttora – la presenza americana (su questo, sia consentito ricordare, come piccolo dettaglio di costume, ma molto indicativo, che una

delle principali strade della capitale, Pristina, era stata già nel 2004 ribattezzata “Bill Clinton avenue” ed era dominata da una gigantografia del Presidente che, per gli albanesi, con la breve guerra del 1999 condotta dalla NATO, ma sostanzialmente dagli USA, era stato una sorta di liberatore dal dominio serbo), ma, si può dire, anche alla tradizione giuridica italiana, ritrovandosi in essi forti analogie con i nostri codici ed, in particolare, nel codice di procedura, un impianto delle indagini e del dibattimento certamente simile al nostro.

Le modifiche intervenute successivamente sono state necessarie anche per il fatto, tutt'altro che irrilevante, che, nel frattempo, ed in particolare nel 2008, il Kosovo si è autoproclamato indipendente, e tale è stato riconosciuto da gran parte della Comunità internazionale (tra cui l'Italia), anche se non da tutta.

Mentre i codici del 2004 erano quindi codici adottati da UNMIK, il codice del 2019 è il codice della Repubblica del Kosovo, sebbene l'impianto delle prime versioni sia ancora presente.

Le norme sulla prescrizione sono tra quelle che presentarono fin da subito analogie col nostro sistema.

E' certamente interessante notare, in primo luogo, che esse sono collocate nel codice penale, e non nel codice di procedura penale, analogamente a quanto avviene nel nostro ordinamento.

Non mi risulta che, almeno fino ad ora, in Kosovo vi siano state discussioni sulla natura sostanziale o processuale della prescrizione, come è avvenuto nel nostro sistema a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel celeberrimo “caso Taricco”², e, tuttavia, il fatto che tali norme siano presenti nel codice sostanziale potrebbe avere un significato in tal senso.

1. I termini di prescrizione

Alla prescrizione il codice penale dedica varie norme.

La prima, che nella versione del 2004 era l'art. 106, ed in quella del 2019 è l'art. 99, contiene l'indicazione dei termini di prescrizione³.

² CGUE caso C-176/15 sentenza dell'8.9.2015

³Versione del 2004

CHAPTER X

STATUTORY LIMITATION

Article 106 Statutory limitation on criminal prosecution

1. Unless otherwise expressly provided by this Code, the criminal prosecution may not be initiated after the following periods have elapsed.

1.1. thirty (30) years from the commission of a criminal offense punishable by life long imprisonment;

1.2. twenty (20) years from the commission of a criminal offense punishable by imprisonment of more than ten (10) years;

1.3. ten (10) years from the commission of a criminal offense punishable by imprisonment of more than five (5) years;

E' interessante però notare che, mentre il nostro codice penale, all'art. 157 afferma che “la prescrizione estingue il reato” decorso il tempo indicato nella suddetta norma, l'art 106 del codice del 2004, e l'art. 99 del Criminal Code of the Republic of Kosovo⁴ afferma che “the criminal prosecution may not be initiated after the following periods have elapsed”, e, quindi, lega il decorso del tempo alla impossibilità di svolgere un'attività processuale.

Quanto a quest'ultima, poi, la stessa è indicata nella “prosecution” che, secondo il codice di rito, è la decisione alla fine delle indagini preliminari su quello che, nel nostro sistema, potremmo definire la richiesta di rinvio a giudizio.

Il decorso del tempo nel codice kosovaro estingue, quindi, la possibilità di rinviare a giudizio l'indagato.

La differenza con il nostro sistema su questo aspetto, in realtà, non è di poco conto.

Non si dispone di dati concreti derivanti da specifici procedimenti in Kosovo, ma, ragionando in termini astratti, l'estinzione del reato impedisce una pronuncia di affermazione di responsabilità, ma non di accertamento della commissione del fatto, mentre l'estinzione della possibilità di rinviare a giudizio l'indagato potrebbe comportare, se ciò avvenisse, una pronuncia in dibattimento meramente processuale secondo la quale il rinvio a giudizio non doveva essere effettuato.

1.4. five (5) years from the commission of a criminal offense punishable by imprisonment of more than three (3) years.

1.5. three (3) years from the commission of a criminal offense punishable by imprisonment of more than one (1) year; and

1.6. two (2) years from the commission of a criminal offense punishable by imprisonment up to one (1) year or punishment of a fine.

2. When the law provides for more than one punishment for a criminal offense, the period of limitation shall be determined according to the most serious punishment.

Versione del 2019

Article 99

Statutory limitation on criminal prosecution

1. Unless otherwise expressly provided by this Code, the criminal prosecution may not be initiated after the following periods have elapsed:

1.1. thirty (30) years from the commission of a criminal offense punishable by life long imprisonment;

1.2. twenty (20) years from the commission of a criminal offense punishable by imprisonment of more than ten (10) years;

1.3. fifteen (15) years from the commission of a criminal offense punishable by imprisonment of more than five (5) years;

1.4. ten (10) years from the commission of a criminal offense punishable by imprisonment of more than three (3) years;

1.5. six (6) years from the commission of a criminal offense punishable by imprisonment of more than one (1) year; and

1.6. four (4) years from the commission of a criminal offense punishable by imprisonment up to one (1) year or punishment of a fine.

2. When the law provides for more than one punishment for a criminal offense, the period of limitation shall be determined according to the most serious punishment.

⁴ OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF KOSOVO / No. 2 / 14 JANUARY 2019

Il dato non è irrilevante per le numerose implicazioni che una pronuncia di prescrizione può avere oggi, a partire da quella, ormai classica, della confisca senza condanna (su cui la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo si è espressa più volte)⁵, per arrivare alle pronunce di risarcimento del danno in favore della parte civile nel processo penale.

Se tali pronunce siano possibili alla luce di una norma che, con il decorso del tempo, esclude la possibilità di rinvio a giudizio (più che il reato) è un dato su cui occorre riflettere, perché se viene riconosciuto che l'azione penale non poteva essere esercitata per decorso del tempo, questo, in teoria, dovrebbe travolgere tutte le pronunce conseguenti attinenti al merito.

Ciò detto, il codice stabilisce una serie di periodi di tempo per la prescrizione, dipendenti dalla pena del reato.

Così, per i reati puniti con l'ergastolo la prescrizione opera decorsi trent'anni, per quelli puniti con la reclusione a più di dieci anni di reclusione (il codice non lo specifica, ma è verosimile che si intenda nel massimo), il tempo è vent'anni; per quelli puniti con più di cinque anni di reclusione il tempo è quindici anni (rispetto ai dieci anni previsti nel codice del 2004); per quelli puniti con più di tre anni il tempo necessario è dieci anni; per quelli puniti con più di un anno il tempo è sei anni e per quelli puniti con preclusione fino ad un anno o con una multa il tempo è quattro anni.

Da notare che, poiché, come detto, i termini di prescrizione sono stati allungati nel codice del 2019 rispetto a quello del 2004, se si riconosce la natura sostanziale della prescrizione, questo dovrebbe portare ad applicare i nuovi termini solo ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice.

Il secondo comma dell'art. 99 prevede poi che, qualora la pena prevista per un reato sia plurima (per esempio, si può pensare a pena pecuniaria e detentiva), il periodo di prescrizione dipende dalla pena più grave.

2. Decorrenza del tempo necessario a prescrivere

La materia era disciplinata, in un primo tempo, dall'art. 107 nella versione del codice del 2004.

Oggi, invece, l'art. 100 del codice del 2019 si occupa della decorrenza dei termini citati sopra, necessari a prescrivere⁶.

⁵In tema di confisca urbanistica, a partire dai casi Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi e altri c. Italia, Corte EDU, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in Cass. Pen., 2014, 1392; per una panoramica V. Manes, *La "confisca senza condanna" al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in Dir. pen. Cont., 13.4.2015 e, più di recente, G. Rapella, *Confisca del profitto in assenza di una sentenza definitiva di condanna: la Cassazione nega l'applicazione della confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 nei casi di proscioglimento per intervenuta prescrizione*, in Sist. Pen., 25.1.2021

⁶ **Versione del 2004**
Article 107

Commencement and stay of statutory limitation on criminal prosecution

1. The period of statutory limitation on criminal prosecution commences on the day when the criminal offense was committed. If a result constituting an element of the offense occurs later, the period of limitation shall commence to run from that time.
2. In the case of an offense committed against a person under the age of eighteen (18), the limitation period shall commence to run on the day the victim reaches the age of eighteen (18) years.
3. The period of statutory limitation shall not run for any time during which prosecution cannot be initiated or continued by law, including, but not limited to the following circumstances:
 - 3.1. when the perpetrator is outside of the Republic of Kosovo and this causes a delay of proceedings;
 - 3.2. when the perpetrator is wanted by arrest warrant;
 - 3.3. when the Chief State Prosecutor, in accordance with the Code of Criminal Procedure, seeks to obtain evidence from outside of the Republic of Kosovo; or
 - 3.4. during the guilty plea procedure.
4. The period of statutory limitation shall not be tolled if the offense is not prosecuted because of the absence of a request or authorization to prosecute or a request to prosecute by a foreign state.
5. The period of statutory limitation is interrupted by every act undertaken for the purpose of criminal prosecution of the criminal offense committed.
6. The period of statutory limitation is also interrupted if the perpetrator commits another criminal offense of equal or greater gravity than the previous criminal offense prior to the expiry of the period of statutory limitation.
7. A new period of statutory limitation will commence after each interruption.
8. Criminal prosecution shall be prohibited in every case when twice the period of statutory limitation has elapsed.

Versione del 2019**Article 100****Commencement and stay of statutory limitation on criminal prosecution**

1. The period of statutory limitation on criminal prosecution commences on the day when the criminal offense was committed. If a result constituting an element of the offense occurs later, the period of limitation shall commence to run from that time.
2. In the case of an offense committed against a person under the age of eighteen (18), the limitation period shall commence to run on the day the victim reaches the age of eighteen (18) years.
3. The period of statutory limitation shall not run for any time during which prosecution cannot be initiated or continued by law, including, but not limited to the following circumstances:
 - 3.1. when the perpetrator is outside of the Republic of Kosovo and this causes a delay of proceedings;
 - 3.2. when the perpetrator is wanted by arrest warrant;
 - 3.3. when an international legal request to obtain information or evidence is pending before a foreign country or authority; or
 - 3.4. during the guilty plea procedure.
4. The period of statutory limitation shall not be tolled if the offense is not prosecuted because of the absence of a request or authorization to prosecute or a request to prosecute by a foreign state.
5. The period of statutory limitation is interrupted by every procedural act undertaken for the purpose of criminal prosecution of the criminal offense committed.
6. The period of statutory limitation is also interrupted if the perpetrator commits another criminal offense of equal or greater gravity than the previous criminal offense prior to the expiry of the period of statutory limitation.
7. A new period of statutory limitation will commence after each interruption.
8. Criminal prosecution shall be prohibited in every case when twice the period of statutory limitation has elapsed.

Il principio generale è quello per cui la prescrizione decorre dal momento della commissione del reato.

Qualora, però, un evento, o uno degli eventi del reato, si verifichi a distanza di tempo dalla condotta, la prescrizione decorre da tale evento.

Il caso classico a cui si può pensare potrebbe essere, nell'omicidio, il fatto che la morte intervenga a distanza di tempo da quando è stata tenuta la condotta idonea a causare la morte della persona offesa.

Interessante, e piuttosto anomala per il nostro sistema, è la previsione del comma 3 dell'art. 100, che era presente anche nella versione previgente, secondo la quale se il reato è commesso contro un minore, una persona di età inferiore a 18 anni, la prescrizione decorre dal giorno in cui la vittima raggiunge la suddetta età.

Si tratta, a prima vista, di una disposizione che aggrava notevolmente la posizione dell'autore del fatto che, in questo modo, potrebbe vedersi aggiungere periodi significativi all'ordinario tempo della prescrizione, anche se se ne comprende la ratio, che è quella di dare maggiore protezione alla vittima minore.

3. Sospensione ed interruzione della prescrizione

Anche il codice del Kosovo prevede disposizioni specifiche in materia di sospensione ed interruzione della prescrizione, confermando l'impianto dell'istituto molto simile a quello della tradizione giuridica italiana.

Il principio generale che viene espresso in materia di sospensione è quello per cui la prescrizione è sospesa quando l'azione penale non può essere esercitata.

Quindi la norma esplicita, espressamente a titolo esemplificativo, alcune situazioni in cui si manifesta questo concetto.

Così, il fatto che l'autore del reato non sia presente in Kosovo, o durante il periodo in cui è ricercato per l'esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare, o quando è pendente una richiesta di assistenza giudiziaria alle autorità di un altro Stato o durante la procedura del "*guilty plea*".

Quest'ultima è un istituto proprio del diritto anglosassone, a conferma di come il codice e, un po' in generale, il sistema giuridico kosovaro sia diventato in questi anni una sorta di ibrido in cui, su una struttura tradizionalmente di *civil law*, di diritto europeo continentale, si innestano istituti propri degli ordinamenti anglosassoni.

Il "*guilty plea*" è previsto nell'art. 233 del codice di procedura penale del Kosovo, nella versione del 2012, ed è una sorta di accordo tra il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato che può intervenire sia prima della richiesta di rinvio a giudizio (*indictment*) sia immediatamente dopo di essa.

Nelle more di questa "trattativa" finalizzata al raggiungimento dell'accordo processuale, quindi, il corso della prescrizione è sospeso.

Uguualmente, il termine non decorre se in relazione al reato non può essere esercitata l'azione penale per mancanza della richiesta o dell'autorizzazione da parte di uno Stato straniero al suddetto esercizio. Si può pensare, per esempio, ai casi di estensione dell'extradizione nel rispetto del principio di specialità.

Quanto all'interruzione della prescrizione, oggi l'art. 100, al comma 5, prevede che questa sia determinata da "qualunque atto processuale intrapreso con lo scopo di esercitare l'azione penale in relazione al reato commesso".

La *ratio* della norma può considerarsi la medesima della corrispondente previsione del nostro ordinamento. Ogni atto con cui lo Stato manifesta la volontà dell'esercizio della potestà punitiva in relazione ad uno specifico fatto-reato deve considerarsi idonea ad interrompere la prescrizione. Certo, la norma del codice kosovaro è indubbiamente ampia e dotata di un elevato livello di genericità, per cui è lecito chiedersi quale possa essere la certezza dell'indagato o imputato nel valutare il decorso della prescrizione. Questo, soprattutto in relazione alla fase delle indagini, dove molti atti, seppure di indagine, sono tuttavia conoscitivi, cioè finalizzati all'accertamento dei fatti (che potrebbe anche tradursi in valutazioni favorevoli all'indagato) più che all'esercizio della potestà punitiva. Si pensi all'audizione di persone informate, agli accertamenti tecnici.

Qualche perplessità viene suscitata anche dall'altra ipotesi di interruzione della prescrizione, di cui al comma 6, alla luce del quale essa di verifica se l'autore del reato ne commette un altro di uguale o maggiore gravità prima che il termine di prescrizione del primo reato sia decorso.

Non è di immediata percezione, infatti, il nesso tra la prescrizione del primo reato e la commissione di un secondo reato, si deve immaginare anche del tutto distinto fattualmente dal primo. Forse, la *ratio* della norma si può cogliere in una sorta di sanzione della recidiva, ma se così fosse, forse il risultato andrebbe oltre lo scopo, nel senso che la recidiva può tutt'al più giustificare un allungamento del tempo di prescrizione, ma non l'interruzione dello stesso.

Inoltre la norma non prevede alcuna graduazione nella gravità dei reati, per cui se, commesso un primo grave reato non perseguito, con un termine di prescrizione molto lungo, in prossimità dello spirare del termine l'autore commettesse anche solo un reato bagatellare, l'effetto sarebbe quello di far decorrere un nuovo lungo termine per il primo reato, e quindi probabilmente del tutto sproporzionato rispetto alla gravità del secondo reato.

In ogni caso, e questo opera quale principio generale, con l'atto di interruzione un nuovo periodo inizia a decorrere, ma il termine complessivo non può superare il doppio del termine base previsto.

4. I reati non prescrivibili

Secondo l'art. 104 del codice del 2019⁷, così come prevedeva anche l'art. 111 della versione del 2004⁸, non a tutti i reati si applica l'istituto della prescrizione. In particolare, non si prescrivono il reato di genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e altri reati per i quali la prescrizione non si applica secondo il diritto internazionale.

Uguualmente, tra i reati comuni, la prescrizione non si applica al reato di omicidio aggravato.

E' chiaro l'intento della norma di escludere la prescrizione per i reati più gravi.

La norma appare ispirata agli strumenti internazionali che prevedono la imprescrittibilità per determinati reati.

In primo luogo, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità⁹.

Come è stato rilevato nei commenti specifici su di essa¹⁰, la Convenzione fu elaborata per evitare la condanna dei criminali nazisti non ancora catturati alla metà degli anni '60, in quanto in tale momento si avvicinava la scadenza dei termini di prescrizione per i crimini da loro commessi.

La definizione di "crimini contro l'umanità" inserita nel testo (preparato dalla Commissione Diritti Umani delle NU) è stata estesa rispetto a quella prevista nello Statuto del Tribunale di Norimberga ("assassinio, sterminio, schiavitù, deportazione e ogni altro atto inumano fatto contro la popolazione civile, o persecuzione di tipo politico, razziale o religioso, quando tali atti sono eseguiti o tali persecuzioni sono compiute in esecuzione di o in connessione a ogni crimine in tempo di pace o crimine di guerra", Principio VI c).

Alla Convenzione non aderirono gli Stati del Consiglio d'Europa, in quanto contrari al fatto che il testo prevedesse l'imprescrittibilità anche di reati commessi prima dell'entrata in vigore della medesima Convenzione. In

⁷Article 104

Non-applicability of statutory limitation for crimes against international law and aggravated murder

1. No statutory limitation shall apply to the offenses of genocide, war crimes, crimes against humanity, or other criminal offenses to which the statutory limitation cannot be applied under international law.
2. No statutory limitation shall apply to the offense of aggravated murder.

⁸Article 111

Non-applicability of statutory limitation for crimes against international law and aggravated murder

1. No statutory limitation shall apply to the offenses of genocide, war crimes, crimes against humanity, or other criminal offenses to which the statutory limitation cannot be applied under international law.
2. No statutory limitation shall apply to the offense of aggravated murder

⁹Convenzione delle Nazioni Unite sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 ed entrata in vigore l'11 novembre 1970.

¹⁰Si veda, tra gli altri, <http://ospiti.peacelink.it/cd/a/14820.html>

secondo luogo, assurgevano a crimini internazionali determinati comportamenti (come ad esempio l'*apartheid*), con il conseguente impegno per gli Stati parte di approvare una apposita disciplina di repressione. Infine, venivano disciplinate materie non strettamente inerenti all'imprescrittibilità.

Questo gruppo di Stati adottò, pertanto, un altro strumento sul tema.

Si tratta della Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, fatta a Strasburgo il 25.1.1974¹¹. Essa tende ad assicurare che la prescrizione non si applichi ad una serie di reati, in quanto punibili secondo le leggi nazionali, ed in particolare:

1. i crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

2. a. i reati previsti dall'articolo 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per la cura dei feriti e dei malati delle forze armate in campo, dall'articolo 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per la cura di feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, dall'articolo 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri di guerra e dall'articolo 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili in tempo di guerra;

b. ogni analogia violazione delle leggi di guerra, aventi efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, e delle consuetudini di guerra esistenti a quel momento, che non siano già previste dalla summenzionate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra, quando il reato di cui si tratta sia di particolare gravità avuto riguardo sia ai suoi elementi soggettivi e materiali sia all'entità delle sue prevedibili conseguenze;

3. ogni altra violazione alle leggi ed alle consuetudini di diritto internazionale.

5. La prescrizione della pena

Anche l'esecuzione della pena è soggetta a prescrizione, ed anche in questo il codice del Kosovo presenta analogie con il nostro.

¹¹Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, in <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=082>

Come prevede l'art. 103¹², analogamente all'art. 110 della versione del 2004¹³, la prescrizione inizia a decorrere da quando la condanna è divenuta definitiva ed eseguibile; non decorre, infatti, se, pur essendo la condanna definitiva, la condanna non è ancora eseguibile per legge.

Da segnalare quanto prevede l'art. 103 comma 3: se la pena è successivamente ridotta in virtù di un sopravvenuto condono, il termine decorre da quest'ultimo momento, la il tempo su cui calcolare la prescrizione rimane quello della condanna originaria.

La prescrizione è legata al decorso del tempo che varia a seconda del tipo di condanna: 30 anni nel caso di condanna all'ergastolo, 20 anni per l'esecuzione di una condanna a più di 10 anni di reclusione, e così a scendere,

¹²**Article 103**

Commencement and interruption of periods of statutory limitation on the execution of punishments

1. The period of statutory limitation on the execution of a punishment commences on the day when the judgment becomes final and, in the case of a revocation of an alternative punishment, on the day when the decision on revocation becomes final.
2. The period of statutory limitation does not run for any time during which the execution of the punishment may not be initiated by law.
3. If the punishment is reduced by the act of a pardon or a decision of the court upon extraordinary legal remedy, the time for commencement of statutory limitation is determined according to the new punishment, while the time of calculation of the statutory limitation is based on the original punishment.
4. The period of statutory limitation is interrupted by every act undertaken by a competent authority for the purpose of executing the punishment.
5. A new period of statutory limitation will commence after each interruption.
6. The execution of a punishment shall be prohibited in every case when twice the period of statutory limitation has elapsed
7. The provisions of paragraphs 2. to 5. of this Article shall also apply to the statutory limitations on the execution of accessory punishments and measures of mandatory treatment.

¹³**Article 110**

Commencement and interruption of periods of statutory limitation on the execution of punishments

1. The period of statutory limitation on the execution of a punishment commences on the day when the judgment becomes final and, in the case of a revocation of an alternative punishment, on the day when the decision on revocation becomes final.
2. The period of statutory limitation does not run for any time during which the execution of the punishment may not be initiated by law.
3. If the punishment is reduced by the act of a pardon or a decision of the court upon extraordinary legal remedy, the time for commencement of statutory limitation is determined according to the new punishment, while the time of calculation of the statutory limitation is based on the original punishment.
4. The period of statutory limitation is interrupted by every act undertaken by a competent authority for the purpose of executing the punishment.
5. A new period of statutory limitation will commence after each interruption.
6. The execution of a punishment shall be prohibited in every case when twice the period of statutory limitation has elapsed
7. The provisions of paragraphs 2 to 5 of this Article shall also apply to the statutory limitations on the execution of accessory punishments and measures of mandatory treatment.

fino a quattro anni per l'esecuzione di una sentenza di condanna alla pena fino ad un anno di reclusione o ad una multa¹⁴.

La prescrizione riguarda anche le pene accessorie.

Anche la prescrizione della pena può essere interrotta da ogni atto che abbia il significato di volontà di esecuzione della sanzione. In tal caso, un nuovo termine inizia a decorrere, ma i termini ordinari non possono essere superati per un tempo pari al doppio degli stessi.

Conclusioni.

L'analisi della disciplina della prescrizione nel codice penale del Kosovo è un riflesso, in primo luogo, delle vicende politiche che hanno interessato l'area, trovandosi in uno strumento normativo, il codice penale post-bellico, che non si inserisce nella tradizione giuridica della zona, ma è stato formato a livello internazionale e sulla base dei più aggiornati testi di legge internazionali.

La sua applicazione, però, dipenderà necessariamente dalla preparazione dei magistrati locali.

In questo senso, da oltre vent'anni la comunità internazionale è impegnata in uno sforzo veramente significativo anche per lo stabilimento

¹⁴ **Versione del 2004**

Article 108

Statutory limitation on the execution of punishments

1. Unless otherwise provided for by this Code, the imposed punishment cannot be executed after the following periods have elapsed:

- 1.1. thirty (30) years from a sentence of life long imprisonment;
- 1.2. twenty (20) years from a sentence of imprisonment of more than ten (10) years; 50
- 1.3. ten (10) years from a sentence of imprisonment of more than five (5) years; 1.4. five (5) years from a sentence of imprisonment of more than three (3) years;
- 1.5. three (3) years from a sentence of imprisonment of more than one (1) year; and
- 1.6. two (2) years from a sentence of imprisonment up to one (1) year or punishment of a fine.

2. The statutory limitations on the execution of punishments shall be tolled when the convicted person fails to appear for or fails to surrender to serve a sentence of imprisonment.

Versione del 2019

Article 101

Statutory limitation on the execution of punishments

1. Unless otherwise provided for by this Code, the imposed punishment cannot be executed after the following periods have elapsed:

- 1.1. thirty (30) years from a sentence of life long imprisonment;
- 1.2. twenty (20) years from a sentence of imprisonment of more than ten (10) years;
- 1.3. fifteen (15) years from a sentence of imprisonment of more than five (5) years;
- 1.4. ten (10) years from a sentence of imprisonment of more than three (3) years;
- 1.5. six (6) years from a sentence of imprisonment of more than one (1) year; and
- 1.6. four (4) years from a sentence of imprisonment up to one (1) year or punishment of a fine.

2. The statutory limitations on the execution of punishments shall be tolled when the convicted person fails to appear for or fails to surrender to serve a sentence of imprisonment.

del *rule of law*, compresa la creazione di un sistema giudiziario adeguato in Kosovo; nonostante le notevoli difficoltà ambientali, non bisogna pensare che questo sforzo sia stato vano perché, se tuttora la situazione è difficile, senza di esso è veramente arduo prevedere quale sarebbe oggi la situazione di un'area che a molti appare così lontana e che, invece, è nel cuore dell'Europa balcanica, a noi così prossima e vicina, ed alla quale occorrerà sempre guardare con attenzione.